



Verbale di assemblea ordinaria 1 del 17 ottobre 2022

Via Bainsizza n° 65, Forlì ore 20:45

O.D.G.

- Modifiche Statuto per adeguamento al nuovo ordinamento del Terzo Settore
- Prossimi appuntamenti
- Varie ed eventuali

All'unanimità dei soci presenti in sede di assemblea ordinaria del giorno lunedì 17 ottobre 2022 vengono approvate le seguenti modifiche statuarie:

- **Articolo 7:** Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori, purché abbiano compiuto i 16 anni di età, e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Lo svolgimento di servizio attivo all'interno di ospedali e altre strutture equivalenti è subordinata al raggiungimento della maggiore età. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito, sino al compimento del diciottesimo anno di età, agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

All'unanimità dei soci presenti in sede di assemblea ordinaria del giorno lunedì 17 ottobre 2022 viene approvato il calendario dei prossimi appuntamenti associativi e ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle attività di clownterapia.

Alle ore 22.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Verbale viene approvato e visionato da tutti i presenti.

Il Presidente

Paolo Luca

La Segretaria

Marina Bellini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì - Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il **31 OTT. 2022**

N. **1841** **3** €

Euro **ESSENTI**

L'ADDESSO AL SEVIZIO



ASSOCIAZIONE VIVIAMO IN POSITIVO VIP FORLI' ODV

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 31 OTT, 2022

N. 1841 6053



STATUTO

Associazione ViviamoInPositivo VIP FORLI' ODV

E-mail: direttivovipforli@gmail.com

47122 Forlì - C.F. 92052740401

www.vipforli.com

**Statuto dell'Associazione di volontariato
VIVIAMO IN POSITIVO VIP FORLÌ ODV**

TITOLO PRIMO

Costituzione e scopi

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE VIVIAMO IN POSITIVO FORLÌ ODV con acronimo VIP FORLÌ ODV.

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione a sede in Forlì, via Bainsizza 65.

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 STATUTO

L'organizzazione di volontariato Viviamo In Positivo - VIP Forlì è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del **Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 Numero 117**, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola l'osservanza degli aderenti dell'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 SCOPI E FINALITÀ

Viviamo in Positivo VIP Forlì è un'associazione democratica, apartitica, aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

In particolare, sono finalità dell'associazione:

- offrire sostegno, ascolto, solidarietà attraverso il servizio dei volontari clown che portano la gioia in ospedali, case di riposo, comunità e ovunque regni uno stato di disagio e di sofferenza;
- impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà socialmente più disagiate e sull'attività svolta dall'associazione;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari.

ART. 6 ATTIVITÀ SOCIALI

L'associazione, per realizzare i propri fini e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si propone di svolgere, in attività di volontariato, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi dell'Associazione, le seguenti attività:

- Istruzione e organizzazione di Volontari-Clown che, previa formazione, che svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini; nelle missioni nei Paesi del Terzo Mondo e durante i pellegrinaggi; ecc.
- Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e la realizzazione delle proprie attività l'associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati per sostenere e realizzare iniziative laddove vi siano situazioni di disagio socio-economico o culturale. Svolgere, altresì, ogni tipo di attività culturale, sportiva, informativa, artistica, ricreativa, congressuale, e del tempo libero inerente allo scopo dell'Associazione;

Inoltre, l'associazione potrà contribuire alla realizzazione di attività di altre associazioni senza scopo di lucro che svolgano attività rivolte a persone in difficoltà mediante erogazioni liberali di denaro e/o beni. Per l'attività di interesse generale, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di apporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente con cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO SECONDO

Gli associati

ART. 7 SOCI

Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori, purché abbiano compiuto i 16 anni di età, e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Lo svolgimento di servizio attivo all'interno di ospedali e altre strutture equivalenti è subordinata al raggiungimento della maggiore età.

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito, sino al compimento del diciottesimo anno di età, agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

ART. 8 MODALITA' DI AMMISSIONE

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Compilazione della scheda di adesione contenente l'indicazione delle generalità e dell'accettazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ad ogni altra deliberazione degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a Libro dei Soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. Il mancato pagamento nei termini fissati dà diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità. E' pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dal DLgs n. 117/2017.

ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e partecipazione alla vita associativa. In particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, la nomina degli organi Direttivi, l'approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalle associazioni stesse, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall'Assemblea;
2. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e di ogni altra deliberazione degli organi sociali comprese eventuali integrazioni della Cassa attraverso versamenti di quote straordinarie. Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dai soci sono svolte a titolo personale, volontario e gratuito.
3. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
4. Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
5. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, registro dei volontari, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
6. Votare in assemblea, prendere visione dell'odg, prendere visione del bilancio.

ART. 10 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione, per decadenza o per decesso del socio.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'associazione, danneggia l'immagine dell'associazioni con il suo comportamento sociale. L'esclusione del socio è deliberata con atto motivato dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei votanti, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso entro 15 giorni dall'avvenuta deliberazione.

La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione.

TITOLO TERZO

ART. 11 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

ART. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, riserve di capitale durante la propria vita, ai sensi dell'articolo 8 Comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previsto.

TITOLO QUARTO

Esercizio sociale e bilancio

ART. 14 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

TITOLO QUINTO

Amministrazione dell'Associazione

ART. 16 ORGANI SOCIALE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 17 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da Libro Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Alla assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo
- b) approvare il bilancio relativamente ad ogni esercizio.
- c) approvare i regolamenti associativi
- f) deliberare in merito ai ricorsi avverso i dinieghi di iscrizione all'associazione e deliberare le esclusioni dall'associazione.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e diretto a ciascun associato da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene o è rappresentata la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in presenza o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinarie sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Il Presidente proporrà la modalità di votazione in assemblea che potrà essere con voto palese o scrutinio segreto ed i soci a maggioranza decideranno come procedere.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci scegliendo tra i soci presenti.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

ART.18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: MODALITA' DI ELEZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.

La carica è gratuita.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di rinuncia da parte di quest'ultimo, si provvederà alla sostituzione del consigliere mancante attraverso una elezione suppletiva nel corso della prima assemblea utile.

ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 20 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo rettifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 21 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro soci tenuto a cura del Consiglio
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, di controllo e di eventuali altri organi sociali (tenuto a cura dell'organo di riferimento)
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

TITOLO SESTO
Disposizioni varie

ART.23 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104 del D.Lgs 117/2017 in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo 5 – sexies del D.Lgs 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenuto nel titolo X del D.Lgs 117/2017. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, invii automatici e sarà spendibile nei rapporti con terzi negli atti, corrispondenza nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro nazionale del terzo settore.

Il Segretario dell'Associazione



Il Presidente dell'Associazione

